



COMUNE DI GAZZANIGA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 20/12/2022

INDICE	
TITOLO I.....	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1	6
Oggetto	6
Art. 2	6
Definizioni	6
Art. 3	6
Competenze	6
Art. 4	6
Servizi gratuiti e a pagamento	6
TITOLO II.....	7
OSSERVAZIONE DEL CADAVERE E TRATTAMENTI	7
Art. 5	7
Deposito di osservazione e obitorio	7
Art. 6	8
Riscontro diagnostico e autopsia	8
TITOLO III.....	8
TRASPORTO FUNEBRE.....	8
Art. 7	8
Norme generali per il trasporto funebre	8
Art. 8	8
Gratuità del trasporto funebre e recupero salme	8
Art. 9	9
Autorizzazione al trasporto	9
Art. 10	9
Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	9
Art. 11	9
Trasporto di feti e parti anatomiche riconoscibili per seppellimento o cremazione	9
Art. 12	9
Verifiche feretro	9
Art. 13	10
Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario	10
Art. 14	10
Facoltà di disporre del defunto e dei funerali	10
Art. 15	10
Vigilanza sui trasporti.....	10
TITOLO IV.....	10
POLIZIA DEI CIMITERI	10
Art. 16	10
Disposizioni generali	10
Art. 17	11
Elenco dei cimiteri.....	11
Art. 18	11
Ammissione nei cimiteri comunali	11
Art. 19	11
Ricevimento del feretro presso il cimitero - camera mortuaria	11
Art. 20	12
Orario di apertura e chiusura dei cimiteri.....	12
Art. 21	12
Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare.....	12
Art. 22	12

Divieti.....	12
Art. 23	13
Consegna delle chiavi delle cappelle	13
Art. 24	13
Reclami del pubblico	13
Art. 25	13
Responsabilità verso terzi.....	13
TITOLO V.....	14
SISTEMI DI SEPOLTURA.....	14
Art. 26	14
Inumazione.....	14
Art. 27	14
Tumulazione	14
Art. 28	15
Deposito provvisorio	15
TITOLO VI.....	15
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	15
Art. 29	15
Esumazioni ordinarie.....	15
Art. 30	15
Esumazioni straordinarie.....	15
Art. 31	16
Estumulazioni ordinarie	16
Art. 32	16
Estumulazioni straordinarie.....	16
Art. 33	17
Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....	17
Art. 34	17
Raccolta dei resti ossei	17
Art. 35	17
Oggetti da recuperare	17
Art. 36	17
Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture	17
TITOLO VII.....	18
CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDO CENERI.....	18
Art. 37	18
Autorizzazione alla cremazione	18
Art. 38	18
Urne cinerarie.....	18
Art. 39	18
Affidamento delle ceneri.....	18
Art. 40	19
Dispersione delle ceneri	19
TITOLO VIII.....	20
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE, COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E	20
MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	20
Art. 41	20
Piano regolatore cimiteriale	20
Art. 42	21
Costruzione e ornamentazione di cappelle.....	21
Art. 43	21
Cappelle di famiglia.....	21

Art. 44	22
Aree destinate alla costruzione di tombe a margine dei campi comuni.	22
Art. 45	23
Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune.....	23
Art. 46	23
Caratteristiche generali di cippi, lapidi e monumenti.....	23
Art. 47	23
Ornamentazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie	23
Art. 48	23
Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali	23
Art. 49	24
Obbligo di manutenzione delle sepolture	24
TITOLO IX.....	24
ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	24
Art. 50	24
Servizio di illuminazione votiva	24
TITOLO X.....	25
PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI	25
Art. 51	25
Responsabile del cimitero	25
TITOLO XI.....	25
CONCESSIONI CIMITERIALI	25
Art. 52	25
Tipologia delle sepolture in concessione	25
Art. 53	26
Provvedimento concessorio - Contratto di concessione.....	26
Art. 54	26
Onerosità della concessione – Pagamento	26
Art. 55	26
Durata della concessione, decorrenza e rinnovo	26
Art. 56	27
Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni	27
Art. 57	27
Diritto di sepolcro	27
Art. 58	27
Opposizione al diritto di sepolcro	27
Art. 59	27
Successione nella concessione	27
TITOLO XII	28
CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE	28
Art. 60	28
Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture.....	28
Art. 61	28
Criteri di assegnazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie	28
Art. 62	29
Concessione di colombario "in assegno"	29
Art. 63	29
Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura.....	29
TITOLO XIII	29
ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	29
Art. 64	29
Scadenza	29

Art. 65	30
Rinuncia	30
Art. 66	30
Revoca.....	30
Art. 67	30
Decadenza	30
Art. 68	31
Estinzione per soppressione del cimitero	31
TITOLO XIV	31
IMPRESSE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.....	31
Art. 69	31
Imprese appaltatrici del comune	31
TITOLO XV.....	31
ATTIVITA' FUNEBRE.....	31
Art. 70	31
Requisiti all'esercizio dell'attività funebre	31
Art. 71	32
Obblighi e divieti.....	32
Art. 72	32
Vigilanza	32
TITOLO XVI.....	32
REGISTRI	32
Art. 73	32
Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali	32
Art. 74	33
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti.....	33
Art. 75	33
Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie	33
Art. 76	33
Atti a disposizione del pubblico	33
TITOLO XVII	34
RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI	34
Art. 77	34
Rifiuti cimiteriali	34
TITOLO XVIII	34
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	34
Art. 78	34
Ossari di famiglia	34
Art. 79	34
Tariffe.....	34
Art. 80	35
Cautele.....	35
Art. 81	35
Sanzioni amministrative.....	35
Art. 82	35
Rinvio ad altre norme.....	35
Art. 83	36
Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse	36
Art. 84	36
Entrata in vigore	36

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle leggi in materia cimiteriale e sanitaria, disciplina le attività ed i servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con particolare tutela degli interessi degli utenti e dei servizi anzidetti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 67bis della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 4/2019.

Art. 3

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.
2. Spettano al Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo **109** del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione comunale verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
3. I servizi inerenti alla polizia mortuaria sono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 113 del D. L.vo 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, per quanto di competenza sanitaria, a mezzo del servizio individuato dall'Azienda Sanitaria Locale di seguito denominata ATS.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti e posti in carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Sono servizi gratuiti:
 - a) il servizio funebre (fornitura della cassa per inumazione, trasporto del feretro dal luogo del decesso al luogo di sepoltura e sepoltura a sistema di inumazione in campo comune), nei casi di persone decedute sul territorio comunale che versano in grave stato di indigenza o disinteresse da parte dei familiari; qualora in vita fossero stati residenti in altro Comune, il Comune di Gazzaniga provvede al recupero dei costi presso il Comune di residenza.

- b) la cremazione e la dispersione delle ceneri di persone defunte, residenti nel comune, che versano in grave stato di indigenza;
- c) l'esame autoptico disposto dall'autorità giudiziaria, la sosta in camera mortuaria e il servizio di osservazione dei cadaveri, esclusivamente per persone defunte, residenti nel comune o decedute sul territorio di comunale;
- d) il servizio obbligatorio di recupero salme e il trasferimento all'obitorio di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico o aperto al pubblico o in abitazioni inadatte;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune nei casi di disinteresse dei familiari;
- h) la fornitura e il trasporto di feretri dei nati morti per i quali è stata resa dichiarazione di disinteresse da parte dei familiari;
- i) la fornitura e il trasporto di cassettoni contenenti feti e parti anatomiche non provenienti da strutture sanitarie.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno del defunto o della famiglia del defunto è accertato dall'assistente sociale sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

4. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla fornitura del servizio funebre a persone decedute sul territorio comunale, per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivalde delle spese sostenute per la fornitura funebre nei confronti dei parenti e/o affini del defunto entro il **sesto** grado e tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del codice civile.

5. Tutti gli altri servizi, o le forniture erogate ed erogabili ivi compreso il rilascio di ogni tipo di concessione, sono da ritenersi servizi onerosi soggetti al pagamento delle tariffe vigenti, stabilite dall'amministrazione comunale.

6. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano nella circostanza del decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, compresa l'accettazione dell'eredità, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune con le modalità ed i tempi previsti dal regolamento comunale di contabilità.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile (delle obbligazioni) e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

7. Le tariffe sono determinate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale da approvarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione. In linea di principio la tariffa deve coprire il costo generale di manutenzione ordinaria del cimitero incidente sul singolo feretro e il costo specifico del feretro, incluse la tumulazione iniziale e la successiva estumulazione.

TITOLO II

OSSERVAZIONE DEL CADAVERE E TRATTAMENTI

Art. 5

Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Comune di GAZZANIGA provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco o dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera d) o dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone non autorizzate.
4. Le salme di persone morte di malattia infettiva-diffusiva o sospetta tale, sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di persone defunte cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte dall'A.R.P.A., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 6

Riscontro diagnostico e autopsia

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso decreto, mentre l'autopsia è disposta dall'autorità giudiziaria.
2. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto o dell'ente che lo ha richiesto, mentre le spese per l'autopsia sono a carico del richiedente, per persone non residenti o non decedute sul territorio comunale.
3. Il personale incaricato ad eseguire il riscontro diagnostico o l'autopsia, deve comunicare agli uffici della direzione cimiteriale, il giorno e l'ora in cui verrà eseguito l'esame, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero.

TITOLO III

TRASPORTO FUNEBRE

Art. 7

Norme generali per il trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento, previa autorizzazione, di salma, di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di nati morti e prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, di ossa umane, di ceneri, dal luogo del decesso, dalla struttura sanitaria, dal luogo di sepoltura, all'obitorio, alla camera mortuaria, all'abitazione del defunto ubicata anche in altro comune, ai servizi per il commiato, al cimitero, al crematorio, compresa la sosta nei luoghi di culto per la funzione religiosa.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono compresi il prelievo del defunto dal luogo del decesso, il suo collocamento nella bara dopo l'avvenuto accertamento di morte, la chiusura, il trasferimento e la consegna del feretro al personale incaricato delle operazioni cimiteriali, dell'obitorio o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ed è svolto dai soggetti debitamente autorizzati, che ne devono garantire la continuità, il corretto svolgimento e il decoro.

Art. 8

Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.

2. La Giunta Comunale mediante procedimento ad evidenza pubblica individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 9

Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata all'incaricato del cimitero o del forno crematorio.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al luogo di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 10

Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'ATS prescrive le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando sussistano ragioni di carattere igienico, il competente servizio dell'ATS detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 11

Trasporto di feti e parti anatomiche riconoscibili per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di feti e di parti anatomiche riconoscibili, viene svolto senza cerimonia funebre, direttamente dalle strutture sanitarie o dalle abitazioni in cui si trovano, al cimitero.
2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione dei prodotti abortivi, dei feti e dei prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del d.p.r. 285/1990 e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, nonché delle parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, alla cremazione e al seppellimento sono rilasciate dall'ATS competente per territorio.
3. Le spese di trasporto, di cremazione e di sepoltura in cimitero di feti e di parti anatomiche riconoscibili sono a carico della struttura sanitaria di degenza.

Art. 12

Verifiche feretro

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.
3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Art. 13

Trasporto all'estero o dall'estero e passaporto mortuario

1. Il trasporto di defunto da o per l'estero è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso ovvero dal comune in cui è avvenuta la sepoltura, in conformità agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il trasporto di cadavere o di resti esumati, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937 n.1379 o di stati non aderenti a tale convenzione.
3. Per il trasporto internazionale di ceneri e resti ossei vale quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Art. 14

Facoltà di disporre del defunto e dei funerali

1. La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre del proprio cadavere ai fini della sepoltura e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa; in mancanza può disporre un qualsiasi familiare, che dichiara di agire in nome e per conto e col preventivo consenso degli altri aventi titolo.
2. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre defunto e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti in ordine di grado.
3. Nel caso sorga controversia, l'amministrazione s'intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non venga raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'autorità giudiziaria.

Art. 15

Vigilanza sui trasporti

1. Il comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari, esegue la vigilanza mediante una procedura di controllo periodico dell'attività funebre svolta sul proprio territorio, con accertamenti in luoghi di partenza, di sosta e di arrivo dei trasporti funebri, in autorimesse funebri, dei carri funebri, al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti.

TITOLO IV

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 16

Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, fatta salva la sepoltura in cappelle private fuori dal cimitero o la tumulazione in luoghi diversi dal cimitero, preventivamente autorizzata dal sindaco e previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'A.R.P.A., quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

2. Il comune provvede, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dalla vigente normativa in materia, affidando la gestione di servizi e la manutenzione interna ai cimiteri a soggetti pubblici o privati ed in particolare dei seguenti servizi cimiteriali:

- a) scavo e reinterro delle fosse mediante pale meccaniche;
- b) muratura e smuratura di colombari, di ossari e tutte le sepolture realizzate dal comune.
- c) pulizia e manutenzione generale di tutte le opere e servizi interni, ed in particolare: viali, piazzali, cunette, pozzetti, fognature, porticati, monumenti del comune e campi di sepoltura;
- d) falciatura dell'erba nei campi e nei viali;
- e) sgombero della neve;
- f) formazione e manutenzione delle aiuole e tappeti erbosi, e cura delle piante ornamentali e delle siepi non appartenenti alle sepolture private;
- g) demolizione dei monumenti esistenti sulle tombe abbandonate o scadute, con rimozione e trasporto dei materiali provenienti da tali demolizioni e da opere murarie in genere nei magazzini del cimitero.

3. Le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione e di traslazione di salme, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di resti ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili sono riservate al personale addetto al cimitero.

4. Competono esclusivamente al comune le funzioni di cui agli 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990, consistenti nell'assicurare il servizio di custodia e della tenuta dei registri vidimati contenenti qualsiasi tipo di informazione atta ad individuare il defunto, il tipo di sepoltura e la sua collocazione.

5. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco che si avvale dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 17

Elenco dei cimiteri

1. I cimiteri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 il comune provvede al servizio di seppellimento presso i seguenti cimiteri:

- a) cimitero suburbano di Gazzaniga
- b) cimitero suburbano di Orezzo

Art. 18

Ammissione nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali salvo venga richiesta altra destinazione fuori comune, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune, quale ne fosse la residenza o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Il Sindaco, compatibilmente con le disponibilità può autorizzare l'ammissione di salme, resti ossei o ceneri di persone defunte non residenti, purché siano state residenti nel corso della vita nel comune o se nate nel comune o se i famigliari sono attualmente residenti nel comune.

Art. 19

Ricevimento del feretro presso il cimitero - camera mortuaria

1. L'incaricato che riceve i feretri, i contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di resti ossei, di feti e di parti anatomiche, di ceneri, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio concessioni cimiteriali trasmette al seppellitore del cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui il defunto deve essere sepolto.
3. Le cassette per l'inumazione o la cremazione di feti e di parti anatomiche devono essere accompagnate da una dichiarazione relativa al loro contenuto, rilasciata dalla struttura sanitaria di provenienza.
4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
5. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, in attesa della sepoltura.

Art. 20

Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

1. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono stabiliti dal sindaco e vengono esposti al pubblico all'ingresso del cimitero. Di ogni variazione di orario d'accesso, viene data comunicazione mediante affissione di avviso agli ingressi pedonali e mediante pubblicazione sul sito internet comunale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario. A segnale di chiusura del cimitero, dato mediante il suono della campana o ad altro segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

Art. 21

Disciplina dell'ingresso e circolazione veicolare

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare a piedi. È consentito l'ingresso a persone invalide trasportate da carrozzelle manuali o a motore.
2. È vietato l'ingresso con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati preventivamente.
3. È vietato inoltre l'ingresso:
 - a) agli animali, con esclusione dei cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) ai bambini di età inferiore a dieci anni, quando non siano accompagnati da adulti.
4. Limitazioni all'accesso potranno essere decise in caso di avverse condizioni meteorologiche o per motivi contingenti od eccezionali.

Art. 22

Divieti

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:
 - a) tenere un comportamento chiassoso o di disturbo dei visitatori;
 - b) fumare o consumare cibi o bevande;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;

- e) sfregiare il muro del cimitero, le cappelle, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all'interno del cimitero stesso;
- f) collocare vasi, quadri o quant'altro che limiti lo spazio riservato al passaggio di visitatori;
- g) piantare fiori ed arbusti al di fuori dell'area in concessione;
- h) gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- i) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- j) accumulare neve sui tumuli;
- k) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- l) calpestare e/o danneggiare aiuole, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- n) esporre od affiggere materiale divulgativo o pubblicitario; sono altresì vietate le scritte pubblicitarie sulle sepolture e sui segni funebri;
- p) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- q) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del cimitero;
- r) svolgere qualsiasi attività commerciale;
- s) l'accattonaggio.

2. I divieti predetti, ove applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, verrà immediatamente diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire e, quando ne fosse il caso, verrà consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 23

Consegna delle chiavi delle cappelle

1. I concessionari di cappelle sono tenuti a depositare un esemplare delle chiavi dei cancelli e delle porte di ingresso alle sepolture presso la direzione del cimitero; il responsabile del cimitero o suo delegato, può accedere alle cappelle private in qualunque momento per ispezioni ed altre esigenze di servizio.

Art. 24

Reclami del pubblico

1. I reclami o le segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali devono essere presentati per iscritto al competente ufficio comunale

Art. 25

Responsabilità verso terzi

1. Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

TITOLO V

SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 26

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture in campo di mineralizzazione.
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura diversa
- 3 Le sepolture dei resti per l'inumazione in campo di mineralizzazione hanno la durata di anni cinque. il tempo di seppellimento determinato dall'art. 82 del D.P.R. n° 285/90, potrà comunque essere ridotto a due o tre anni nel caso si facesse ricorso, per il trattamento dei resti mortali e del terreno adiacente, all'impiego di sostanze biodegradanti (punto 2 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n°10) , oppure aumentato fino ad un massimo di dieci anni in caso di mancata decomposizione della salma.
4. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di dieci anni di età, devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.
5. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:
 - a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
 - b) vengano evitate dispersioni di ossa;
 - c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.
6. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 27

Tumulazione

1. Sono ammesse a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di resti ossei o di urne cinerarie in opere murarie costruite dal comune o dal concessionario di aree.
2. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del comune e le aree libere destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo XI.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dei colombari, si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del d.p.r. 285/1990, della l.r. 33/2009 e del relativo regolamento di attuazione.
4. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato ed in aggiunta, previa verifica della capienza, possono essere tumulati uno o più contenitori di resti ossei e/o urne cinerarie.
5. In ogni ossario, previa verifica della capienza, è consentita la tumulazione di uno o più contenitori di resti ossei e/o di urne cinerarie
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 le spese sostenute per la rimozione di opere murarie necessarie alla verifica della capienza del colombario od ossario ed il conseguente ripristino, sono a carico del richiedente e i contenitori e/o le urne aggiuntivi, potranno permanere nel colombario od ossario non oltre la durata prevista dalla concessione stipulata originariamente.
7. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'A.R.P.A., dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che non deve superare il limite previsto dalla normativa vigente in materia.

8. Il concessionario di sepoltura a sistema di tumulazione in colombario od ossario può esercitare il diritto di recesso entro sette giorni dall'avvenuta assegnazione e chiederne con richiesta motivata, la traslazione in altra sepoltura di tipologia analoga alla precedente. L'ufficio concessioni cimiteriali, valutate le motivazioni addotte nell'istanza e verificata la disponibilità della sepoltura, può concedere il trasferimento in altra posizione a scelta del concessionario, fatto salvo il pagamento, se ed in quanto dovuto, delle eventuali differenze tariffarie per la nuova concessione, oltre alle spese dovute per l'apertura e la chiusura del loculo.

Art. 28

Deposito provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro, le cassette contenenti i resti ossei e le urne cinerarie sono provvisoriamente deposte in colombario od ossario dell'apposito reparto, previo pagamento del canone stabilito dal vigente tariffario.
2. La concessione provvisoria è ammessa:
 - a) per coloro che intendono ottenere l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità,
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - c) per i feretri in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione;
 - d) per indisponibilità di colombari destinati a tumulazione definitiva.
3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o di ripristino delle sepolture private; scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

TITOLO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente dal mese di febbraio a quello di giugno e da quello di settembre a quello di novembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
4. È compito del responsabile del cimitero o di un suo incaricato, stabilire se un cadavere è, o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.
5. È consentita la cremazione dei resti mortali, dopo il periodo di inumazione decennale.

Art. 30

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie di defunti inumati, effettuate prima dell'ordinaria scadenza di dieci anni, non possono essere eseguite, salvo casi particolari e per disposizione dell'autorità giudiziaria o per trasferimento in altra sepoltura, anche in altro cimitero o per la cremazione, e in ogni caso, sempre dietro autorizzazione del Responsabile di Servizio.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti per legge, da ottobre ad aprile, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria.
3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 31

Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato.
2. Se il defunto estumulato risulta completamente mineralizzato i resti ossei sono raccolti in cassette di zinco da destinare a sepolture in concessione, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni non risulta in condizioni di completa decomposizione esso è avviato alla reinumazione in campo di mineralizzazione con eventuale l'impiego di particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
4. Il periodo di reinumazione in campo di mineralizzazione è fissato in cinque anni, ridotti a due anni in caso di utilizzo di sostanze biodegradanti.
5. In alternativa all'inumazione in campo di mineralizzazione o in campo comune, i resti mortali possono essere avviati alla cremazione previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
6. Le estumulazioni ordinarie, sia promosse d'ufficio, che richieste dagli aventi titolo, sono regolate con disposizione del responsabile del cimitero.

Art. 32

Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si proceda, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni in loculo stagno e 10 anni in loculo aerato, su ordine dell'autorità giudiziaria per motivi di giustizia, o su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio, per la traslazione del feretro in altra sepoltura a sistema di tumulazione o di inumazione, o per il suo trasporto in altro cimitero, o per cremazione, o per rotazione di salme all'interno delle tombe collettive in muratura e delle cappelle al fine di disporre di loculi per la tumulazione di altri feretri.
2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del feretro in altra sepoltura devono avvenire, previa autorizzazione del comune, rilasciata su istanza degli aventi titolo.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in qualunque mese dell'anno.
4. Il feretro estumulato deve presentarsi in condizioni tali da consentire il suo trasferimento senza alcun rischio igienico-sanitario; in caso contrario viene effettuato il c.d. "rifascio" del feretro, consistente nella sostituzione della bara con una più adeguata, oppure con la collocazione della vecchia cassa in un'altra avente le caratteristiche necessarie ad assicurare una perfetta tenuta.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 33

Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità degli elenchi delle sepolture in scadenza, con pubblicazione all'albo pretorio on-line e all'albo del cimitero per almeno novanta giorni.
2. È facoltà del responsabile del cimitero integrare la predetta pubblicità con una lettera da notificarsi ai congiunti, se conosciuti.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ed estumulazione ordinaria è comunicato anticipatamente con cartelli esposti direttamente nei campi interessati.
4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti ossei o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi a seguito delle operazioni d'ufficio di esumazione o estumulazione ordinarie, è inteso come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.

Art. 34

Raccolta dei resti ossei

1. I resti ossei derivanti da ciascuna esumazione o estumulazione promosse d'ufficio, sono raccolti in idonei contenitori collocati provvisoriamente per sei mesi in depositi non accessibili al pubblico, a disposizione degli aventi diritto qualora volessero provvedere alla cremazione o a una loro collocazione in ossario.
2. Decorso sei mesi dall'esumazione o estumulazione, in mancanza di disposizioni da parte degli aventi diritto, le ossa vengono definitivamente deposte nell'ossario comune.

Art. 35

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti ed eventualmente rinvenuti, sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato tra gli atti della direzione del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno; nel caso in cui non venissero reclamati, decorso il termine, vengono consegnati all'economista municipale che provvede ad alienarli.

Art. 36

Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, senza diritto di indennizzo alcuno per il concessionario o gli aventi titolo e possono essere impiegati in opere di miglioramento dei cimiteri o alienati, anche con il metodo dell'asta pubblica o smaltiti o conservati in apposito deposito.
2. A richiesta del concessionario o degli aventi titolo, il responsabile del cimitero può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il terzo grado, valutati sia il buono stato di conservazione dei materiali e delle opere, sia la loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Il concessionario o gli aventi titolo possono chiedere, qualora si verifichi una causa di estinzione della concessione, di riscattare con diritto di prelazione su chiunque altro interessato, le opere che, a parere della commissione tecnico artistica non abbiano valore artistico o storico, al fine di asportarle al di fuori del cimitero.

Per il riscatto è dovuto il corrispettivo stabilito con provvedimento motivato della commissione tecnico artistica. L'asportazione fuori dal cimitero di opere di tipo seriale o da catalogo, è autorizzata dal responsabile del cimitero ed è a titolo gratuito, previa richiesta scritta da parte del concessionario o degli aventi titolo.

4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo da individuarsi con provvedimento della giunta comunale.

5. Le fotografie dei defunti sono restituite agli aventi titolo che ne facciano richiesta prima della rimozione della sepoltura e che dovranno provvedere direttamente all'asportazione. In assenza di richiesta, il comune provvede a rimuoverle, declinando qualsiasi tipo di responsabilità per rottura accidentale o smarrimento.

TITOLO VII

CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDO CENERI

Art. 37

Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c.1, lett. b) della legge 30 marzo 2001 n.130, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, compresa la manifestazione di volontà, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile di questo Comune per le persone qui decedute o provenienti da pregressa sepoltura in questo Comune.

Art. 38

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona defunta e all'esterno deve recarne il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

2. A richiesta degli aventi titolo e in base al tipo di concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità, in ossario, salvo si disponga per la collocazione in altro tipo di sepoltura privata o per l'affidamento o per la dispersione delle ceneri.

3. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri o conservato dall'affidatario in caso di affidamento.

Art. 39

Affidamento delle ceneri

1. Le ceneri racchiuse nell'urna cineraria, possono essere affidate ai familiari qualora vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dell'eventuale coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta.

2. La richiesta per l'affidamento delle ceneri è presentata a cura del soggetto legittimato, al comune di decesso ovvero a quello dove sono tumulate le ceneri.

3. Il rilascio di autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve farsi su modulo regionale.

4. Il trasferimento da un comune all'altro **dell'urna cineraria** deve essere accompagnato da un'autorizzazione al trasporto rilasciata dal comune che ha autorizzato l'affidamento.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare è stabilito di norma nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.
6. La variazione del luogo di conservazione dell'urna, comporta la segnalazione al comune che ha autorizzato l'affidamento.
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, si deve provvedere al deposito dell'urna presso il cimitero del comune ove ubicate, e richiederne la tumulazione in idonea sepoltura o il conferimento al cinerario comune, restituendo la relativa autorizzazione di affidamento e sottoscrivendo apposito atto di recesso.
8. È consentito l'affidamento delle ceneri anche successivamente alla loro tumulazione in cimitero.

Art. 40

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile in cui è avvenuto il decesso ed è consentita esclusivamente nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei propri associati, ovvero risultante da dichiarazione resa dai familiari aventi titolo, che riferiscono la volontà alla dispersione espressa oralmente dal defunto.
2. L'autorizzazione alla dispersione costituisce documento di accompagnamento delle ceneri.
3. La dispersione delle ceneri può avvenire in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione di cadaveri dei propri associati o in mancanza, da personale comunale autorizzato.
4. Nell'interno del cimitero è presente un'area destinata a Giardino delle Rimembranze, per la dispersione delle ceneri.
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. È vietata la dispersione in aria (al vento).
La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
7. Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario annesso al regolamento comunale di polizia mortuaria, le seguenti operazioni:
 - dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
 - dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge 130/2001.
8. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

TITOLO VIII

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE, COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 41

Piano regolatore cimiteriale

1. Nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale il comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali atti a prevedere aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco di venti anni successivi all'adozione dei piani medesimi, con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione.
2. Il piano regolatore cimiteriale è adottato dal consiglio comunale, sentite l'ATS, l'A.R.P.A. competenti per territorio e la commissione tecnico artistica per l'espressione del parere consultivo da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il piano regolatore cimiteriale è revisionato ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
4. Il piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del d.p.r. 285/1990.
5. Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale si deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dell'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno liberi nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) della necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti e della realizzazione di colombari aerati;
 - f) della necessità di prevedere un'area per le inumazioni, la cui superficie minima deve essere calcolata sulla base delle inumazioni effettuate nell'ultimo decennio, aumentata del 50%;
 - g) di prevedere un'area espressamente riservata da utilizzare in caso di catastrofe o calamità;
 - h) delle zone soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per cui prevederne la conservazione o il restauro;
 - i) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - j) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - k) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori.
6. Il piano regolatore cimiteriale nel definire l'assetto interno di ciascun cimitero cittadino tiene conto delle dimensioni delle varie tipologie di sepoltura così come segue:

- a) cappelle: mq. 20 di superficie con altezza minima di m. 5,00 e non oltre m. 6,00 fuori terra estradosso la soletta;
- b) tombe collettive in muratura per quattro salme: misura di ingombro del monumento m. 2,20 x m. 2,30;
- c) tombe collettive d'angolo in muratura per quattro salme: misura di ingombro del monumento m. 2,42 x m. 2,42;
- d) tombe collettive in muratura per due salme sovrapposte: misura di ingombro del monumento m. 1,20 x m. 2,30;
- e) sepolture a inumazione in campo decennale: misura di ingombro del monumento di m. 2,30 x 1,20, con almeno 0,60 mq. di area verde;
- f) sepolture a inumazione in campo comune: misura di ingombro del monumento di m. 1 x 2, con almeno 0,60 mq. di area verde;
- g) sepolture a inumazione in campo bambini: misura di ingombro del monumento di m. 1,50 x 0,75, con almeno mq. 0,30 di area verde;
- h) sepolture di nati morti: misura di ingombro di m. 0,60 x m. 0,40;
- i) colombario: misura di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura;
- j) colombario per la tumulazione di feretri di bambini: misura di ingombro libero interno non inferiore a m. 1,45 di lunghezza, a m. 0,44 di larghezza, m. 0,44 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura;
- k) ossario individuale: misura di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 X m. 0,30 X m. 0,30;
- l) nicchia cineraria individuale: misura di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,40 X m. 0,40 X m. 0,40.

Art. 42

Costruzione e ornamentazione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
4. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo e firmata dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori.
5. La domanda deve essere corredata dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione ed elevazione per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.
6. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo ed in specie, dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.
7. La costruzione dell'opera deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 43

Cappelle di famiglia

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di cappelle di famiglia su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell'Autorità sanitaria. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette cappelle devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

5. Le cappelle di famiglia possono essere concesse:

- a) Ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
- c) Ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della cappella, per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella cappella di famiglia di cui alla lettera b) del presente comma sono compresi:

- Gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- I fratelli e le sorelle consanguinee;
- Il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Le concessioni delle cappelle di famiglia hanno la durata di anni 99 salvo il rinnovo. I concessionari comunque ogni 30 anni devono chiedere la conferma.

Ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba.

La mancanza di domanda di conferma costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

6. Il Comune darà avviso agli interessati della scadenza trentennale nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

7. Le cappelle di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con liberà di cessione e di concessione a chiunque.

8. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 44

Aree destinate alla costruzione di tombe a margine dei campi comuni.

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere a propria cura e spese alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento con adeguato spessore in relazione all'alzata e tenuto conto del contesto in cui si colloca.

2. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere autorizzata con provvedimento dirigenziale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

4. Ogni camera è realizzata in modo tale che la tumulazione o l'estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. L'autorizzazione alla costruzione di tomba è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

6. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere stesa su apposito modulo
7. La domanda deve essere corredata dal progetto del monumento (pianta, prospetto e fianco) con i particolari delle decorazioni e degli accessori,
10. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 45

Cippo e ornamentazioni della sepoltura in campo comune

1. Su ogni fossa nei campi comuni è consentita l'apposizione di un cippo a forma di croce o di un'alzatina sui quali sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili l'indicazione del nome, del cognome, delle date di nascita e di morte.
2. La croce dovrà rispettare l'altezza massima di cm. 35 ovvero di cm. 25 nei campi dei bambini, mentre l'alzatina dovrà essere di larghezza uguale o inferiore a quella della tomba e di altezza non superiore a cm. 35, ovvero a cm. 25 nei campi dei bambini e dovrà essere di spessore adeguato.
3. A richiesta dei privati, a loro cura e spese e previa autorizzazione da rilasciarsi dal responsabile del cimitero, su ogni fossa in campo comune o di mineralizzazione è ammessa l'apposizione di cordonati di pietra naturale della misura di m. 1 x m. 2.
4. Qualora, entro due anni dall'inumazione, la sepoltura risulti in stato di evidente incuria, e nessuno degli aventi titolo abbia provveduto alla posa di alzatina o di monumento, viene collocato d'ufficio un contrassegno costituito da una targa in marmo riportante il nome, il cognome e le date di nascita e di morte del defunto.

Art. 46

Caratteristiche generali di cippi, lapidi e monumenti

1. In cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive e di altri materiali facilmente deteriorabili e alterabili.

Art. 47

Ornamentazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura di colombari, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal comune.
2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.
3. Sulle lapidi sono ammessi portafiori e lampade votive che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
4. E' consentita l'apposizione della fotografia del defunto purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, oltre all'incisione o all'applicazione di immagini sacre o pertinenti alla sacralità del luogo, solo se di piccole dimensioni.
5. I materiali che compongono le varie ornamentazioni di colombari, ossari e nicchie cinerarie possono essere in bronzo, rame, marmo, porcellana, acciaio inox o trattato con trattamento anticorrosione, peltro, vetro e cristallo.

Art. 48

Piante ornamentali, giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in

concessione e di manomettere il terreno o di collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.

2. Sulle sepolture in campo comune e sulle sepolture in concessione decennale ai margini dei campi non è consentita la messa a dimora di piante di alto fusto.

3. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è ammessa esclusivamente nell'area data in concessione.

4. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi, quando presentino aspetto indecoroso.

Art. 49

Obbligo di manutenzione delle sepolture

1. Il concessionario di ogni sepoltura ha l'obbligo di mantenerla in stato decoroso e confacente alla dignità del luogo.

2. La direzione del cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture e qualora venga accertato che una sepoltura necessiti di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro un congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del responsabile del cimitero, rilasciata su domanda dell'interessato.

TITOLO IX

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 50

Servizio di illuminazione votiva

1. Nelle cappelle, sulle tombe in muratura, sulle lapidi di colombari, sugli ossari individuali e sulle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione di lampade votive alimentate con energia elettrica.

2. All'interno delle cappelle è ammessa l'installazione di lampada votiva elettrica per ciascuna sepoltura di potenza massima complessiva, intendendo la somma delle singole lampade, di sei watt, preferibilmente alimentate a LED. Qualora si ritenesse di installare un unico sistema di illuminazione lo stesso dovrà essere di potenza massima non superiore a sei watt.

3. Per quanto attiene all'illuminazione votiva di tombe e sepolture in campo comune è autorizzata l'installazione di lampade alimentate ad energia solare costituite da blocco unico. L'installazione di tali lampade consentirà la non corresponsione del pagamento della tariffa di contributo fisso di allacciamento all'illuminazione votiva. La manutenzione ordinaria e straordinaria di detti manufatti è a carico del committente.

4. L'apposizione di lampade votive elettriche ad alimentazione solare sulle sepolture è soggetta ad autorizzazione e comunque la tipologia e l'estetica della lampada dovranno essere confacenti alla sacralità del luogo.

5. La richiesta di allacciamento deve essere fatta dall'interessato alla direzione del cimitero su apposito modulo fornito dalla stessa direzione.

6. Verificato il pagamento del contributo fisso di allacciamento, il cui importo è assoggettato ad IVA, si dispone il collegamento elettrico delle lampade.

7. La posa in opera della condotta di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante sono eseguite esclusivamente dal comune.

8. In caso di interruzione d'ufficio del servizio di illuminazione votiva per morosità del referente, il ripristino dell'allacciamento viene accordato, su domanda dell'interessato, previo pagamento dei canoni arretrati, se ed in quanto dovuti e delle spese di riallacciamento maggiorate dell'IVA.

9. È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, realizzare derivazioni abusive o apportare qualunque variazione all'impianto.

10. In caso di trasgressioni il comune ha la facoltà di interrompere immediatamente la fornitura elettrica, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione in sede civile e penale.

11. Il comune non assume alcuna responsabilità per cause di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione della corrente. In tali casi è inoltre escluso il rimborso, anche solo in parte, dei canoni di abbonamento precedentemente versati.

TITOLO X

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 51

Responsabile del cimitero

1. Alla direzione del cimitero sono preposti i funzionari comunali con la qualifica funzionale prevista nella dotazione organica.

2. Sono compiti specifici del responsabile del cimitero disporre e vigilare:

- a) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale contenute nel presente regolamento;
- b) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e di igiene sul luogo di lavoro;
- c) sul rispetto delle convenzioni con le autorità ecclesiastiche per i servizi religiosi all'interno del cimitero;
- d) sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, dei registri del movimento anagrafico cimiteriale e delle contabilità affidate agli uffici dipendenti;
- e) sul personale addetto ai cimiteri (capoluogo e frazione di Orezzo) circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;
- f) per la compilazione dell'inventario dei mobili e delle attrezzature in dotazione.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal responsabile del settore servizi tecnici.

TITOLO XI

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 52

Tipologia delle sepolture in concessione

1. Sono oggetto di concessione amministrativa con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) tombe di proprietà del comune;

- b) colombari,
- c) ossari
- d) aree per tombe a margine dei campi di inumazione
- e) cappelle
- f) aree per cappelle

Art. 53

Provvedimento concessorio - Contratto di concessione

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un manufatto o di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con espresso provvedimento dirigenziale a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dall'ufficio concessioni cimiteriali e in regola con l'imposta di bollo. La domanda è presentata da un qualsiasi familiare del defunto che agisce in nome e per conto e col preventivo assenso degli aventi titolo. In assenza di familiari la domanda può essere presentata da chiunque altro interessato.
3. La concessione cimiteriale è regolata da un contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal comune per ciascuna tipologia di concessione, previa assegnazione del manufatto o dell'area secondo le norme del presente titolo.
4. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto.

Art. 54

Onerosità della concessione – Pagamento

1. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di un canone la cui riscossione avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area tramite l'emissione di un ordinativo di incasso da pagarsi secondo le modalità vigenti.
2. In mancanza del pagamento non si procederà alla stipulazione del contratto; i feretri già inumati o tumulati verranno esumati o estumulati d'ufficio a spese dell'inadempiente.
3. Gravano sul richiedente, se ed in quanto dovute, l'imposta di bollo, l'imposta di registro, i diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

Art. 55

Durata della concessione, decorrenza e rinnovo

1. Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e la decorrenza ha inizio dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione o dalla tumulazione, se precedente.
2. Durata delle concessioni:
Loculi: anni 20 con possibilità di n. 1 rinnovo decennale;
Ossari: anni 20 con possibilità di n. 1 rinnovo decennale;
Tombe e sepolcreti: anni 20 con possibilità di n. 1 rinnovo decennale;
Cappelle: anni 99, salvo il rinnovo.
3. Tutte le concessioni relative alle tombe poste ai margini dei campi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono rinnovabili, prorogabili o assegnabili.
4. Nel caso in cui una salma debba essere tumulata in una tomba o in un loculo per la/il quale sia già in essere una concessione, e la stessa risulti scadere prima che siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione, i congiunti, per

poter disporre di tale sepoltura, saranno tenuti a versare una quota calcolata proporzionalmente al periodo intercorrente tra la data di effettiva tumulazione e il raggiungimento dei 20 anni di sepoltura.

5. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quando disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

6. Il rinnovo della concessione è autorizzato previa verifica da parte del Responsabile del cimitero del lodevole stato di manutenzione della sepoltura e deve risultare da apposito contratto, ferma restando la decorrenza originaria della concessione.

Art. 56

Mancata richiesta di rinnovo – estinzione delle concessioni

1. Nei casi in cui è prevista la possibilità di rinnovare la concessione, ma in assenza di specifica richiesta di rinnovo e del pagamento del relativo canone, il comune procede d'ufficio all'estinzione della concessione e all'estumulazione del feretro o del contenitore dei resti ossei o di ceneri presenti nella sepoltura, per deporli a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo comune o di mineralizzazione.

2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del comune; tutto quanto posto ad ornamento delle sepolture cade in proprietà del comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro tre mesi dall'esumazione od estumulazione dei defunti.

Art. 57

Diritto di sepolcro

1. La tumulazione in qualsiasi tipo di sepoltura è ammessa fino al raggiungimento della capienza massima di sepolcro ed è a favore del concessionario, degli appartenenti al suo nucleo familiare, dei suoi conviventi more uxorio e di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.

2. Il diritto di sepolcro non può essere oggetto di lucro o di speculazione e non può essere in alcun modo ceduto.

3. È consentito, nei loculi, nelle tombe e nelle cappelle, esaurita la capienza, l'estumulazione di feretro sepolto da almeno 20 anni con riduzione in resti, per far posto a nuove sepolture.

Art. 58

Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte degli aventi titolo, le operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio od opposizione vengono sospese fino alla definizione della controversia; nel frattempo si procede alla tumulazione provvisoria a spese di chi ha richiesto la sepoltura del defunto.

Art. 59

Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono per successione ereditaria o testamentaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità, devono comunicare all'ufficio concessioni cimiteriali l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2, chiunque dei coeredi che compia un qualunque atto giuridico inerente la concessione o richieda un servizio inerente il defunto è tenuto alla presentazione all'ufficio concessioni cimiteriali del modello di autocertificazione attestante il fatto che agisce con il consenso degli altri aventi titolo, salvo che uno dei coeredi abbia reso noto al comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o del defunto.

4. In caso di manifestazione di volontà testamentaria del defunto e in assenza di eredi, i diritti e gli obblighi in capo alla concessione sono trasmessi al legatario.

5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

TITOLO XII

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Art. 60

Criteria generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Il rilascio di concessioni cimiteriali deve avvenire a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone defunte, a seconda che si tratti di cadavere, resti ossei, ceneri.

2. Nel caso in cui l'avente titolo intenda ottenere in concessione una cappella o una tomba collettiva di proprietà del comune o un'area per la costruzione di cappella o tomba collettiva, viene consentita l'assegnazione solo in presenza di persona defunta da tumulare anche sotto forma di resti ossei o ceneri; in presenza di feretro, si può procedere alla tumulazione in colombario provvisorio.

3. Ai fini del rilascio della concessione cimiteriale viene verificato che il defunto abbia titolo ad essere ricevuto nei cimiteri comunali in una sepoltura in concessione.

4. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 61

Criteria di assegnazione di colombari, ossari e nicchie cinerarie

1. I colombari, gli ossari e le nicchie cinerarie di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo, campata per campata, dal piano più basso, in verticale dalla prima fila all'ultima fila, procedendo da sinistra verso destra.

2. I colombari, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultino nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato.

3. L'atto di assegnazione del loculo è insindacabile ed è operato dal responsabile del cimitero prima della firma del contratto di concessione.

Art. 62

Concessione di colombario "in assegno"

1. Il rilascio di concessione di colombari destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda, i cosiddetti loculi "in assegno", è consentito esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) la concessione di colombario in assegno deve essere richiesta contestualmente alla domanda di concessione di altro colombario destinato alla tumulazione di persona defunta, che sia coniuge o convivente.
 - b) Il loculo in assegno è dato in concessione al coniuge o convivente del defunto purché abbia compiuto il 75° anno di età.
 - c) il colombario richiesto in assegno deve essere contiguo a quello richiesto per la tumulazione della persona defunta.
2. La concessione di colombari in assegno ha la durata di 20 anni, sempre che il colombario non sia stato nel frattempo occupato dal feretro della persona defunta cui era destinato.
3. Al momento del decesso della persona cui è destinato il colombario in assegno, gli aventi titolo devono integrare con una quota calcolata proporzionalmente al periodo intercorrente tra la data di effettiva tumulazione e il raggiungimento dei 20 anni di sepoltura.
4. Al momento del decesso della persona cui è destinato il colombario in assegno, la concessione del colombario contiguo -dove si trova già tumulato il coniuge/convivente dello stesso- può essere estesa al fine di mantenere per i due defunti le medesime date di scadenza delle relative concessioni. In tal caso andrà corrisposta una somma calcolata proporzionalmente agli anni da integrare.
5. Se al momento del decesso della persona cui è destinato il colombario in assegno, il colombario non viene utilizzato per decisione dei famigliari del defunto, lo stesso rientra nella disponibilità comunale.
6. Qualora si verifichi una situazione di carenza di colombari Il Responsabile di Servizio, su indirizzo della giunta comunale può disporre la sospensione del rilascio di concessioni di colombari in assegno.

Art. 63

Traslazione di feretro o di resti ossei o di ceneri in altra sepoltura

1. È consentita la traslazione di feretri, resti ossei o di ceneri tumulati nell'ambito del cimitero e per i quali sia già in essere una concessione cimiteriale alle seguenti condizioni:
 - rinuncia alla concessione in corso senza alcun tipo di rimborso per attivarne una nuova con il pagamento del canone vigente all'atto della stipula del contratto e con nuova decorrenza;
 - spese dell'operazione interamente a carico del richiedente;

TITOLO XIII

ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 64

Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o d'ufficio nel caso di soppressione del cimitero,
2. Allo scadere del termine della concessione, se gli aventi titolo non hanno preventivamente disposto per la collocazione del defunto, i resti verranno collocati in campo comune o in campo di mineralizzazione o nell'ossario/cinerario comune.

Art. 65

Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. La domanda di esumazione o estumulazione di cadavere, **di resti ossei** o di ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del feretro, dei resti ossei o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero, si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con la stipulazione di un nuovo contratto e il pagamento del canone vigente all'atto della stipula.
4. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture.
5. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.
6. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore, o in assenza, dai suoi successori.

Art. 66

Revoca

1. E in facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Servizio con provvedimento motivato.
3. Al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dalla direzione del cimitero, rimanendo a carico del comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
4. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno sessanta giorni prima dalla sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e all'albo del cimitero per la durata di sessanta giorni, indicando il giorno stabilito per la traslazione delle spoglie mortali.
5. L'avviso dell'avvio del procedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno sessanta giorni.

Art. 67

Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, da resti ossei o da ceneri per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli del presente regolamento non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
 - e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 49;
 - f) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per la durata rispettivamente di quindici e di trenta giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile di Servizio con provvedimento motivato, a seguito del quale, si provvede d'ufficio alla traslazione del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri, stabilendone la collocazione in campo comune, in campo di mineralizzazione, in ossario comune o in cinerario comune.

Art. 68

Estinzione per soppressione del cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione, anche parziale, del cimitero.
2. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno il diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito delle spoglie mortali, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione, da effettuarsi a cura e spese del comune.
3. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali trasferiti nel nuovo cimitero e quelle per il trasporto, se curato da impresa di pompe funebri scelta privatamente, sono tutte a carico dei concessionari.

TITOLO XIV

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 69

Imprese appaltatrici del comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

TITOLO XV

ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 70

Requisiti all'esercizio dell'attività funebre

1. Per attività funebre è da intendersi un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) Attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - b) Preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) Sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
 - d) Trasporto funebre;
 - e) Trattamenti di tanatocosmesi;

- f) Recupero di salme, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - g) Eventuale gestione di case funerarie.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.
3. Gli esercenti l'attività funebre non aventi la sede nel territorio comunale ma autorizzati all'esercizio dell'attività da un'altra amministrazione comunale della Regione Lombardia, che intendono svolgere la propria attività nel comune di Gazzaniga devono produrre la loro autorizzazione e la documentazione necessaria affinché si possano esperire i necessari controlli.

Art. 71

Obblighi e divieti

1. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di impresa funebre devono garantire la continuità e il corretto svolgimento del trasporto funebre.
2. È vietato:
- a) lo svolgimento di attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, in locali di osservazione. Il comune assicura alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri.
3. L'attività funebre è incompatibile con:
- a) La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
 - b) Servizio obitoriale;
 - c) La gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;
 - d) Il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Art. 72

Vigilanza

1. Le imprese esercenti l'attività funebre sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del comune, che si avvale dell'ATS per gli aspetti igienico sanitari.
2. Il comune esercita anche la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni trasformativi conservativi e di ossa.

TITOLO XVI

REGISTRI

Art. 73

Registro e scadenziario delle concessioni cimiteriali

1. Presso l'ufficio concessioni cimiteriali, per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione è tenuto un registro per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro è tenuto anche con mezzi informatici.
2. Il registro di cui al precedente comma è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.

3. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.
5. Il registro delle concessioni deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b) estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
 - c) tipo, ubicazione, durata e scadenza della concessione;
 - d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - e) canone di concessione versato, data di pagamento ed estremi dell'ordinativo di incasso;
 - f) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
6. E' tenuto anche lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
7. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 74

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali e schedario dei defunti

1. Presso gli uffici amministrativi del cimitero sono tenuti, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero:
 - a) il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni) che giornalmente vengono effettuate;
 - b) lo schedario dei defunti allo scopo di costituire l'anagrafe cimiteriale nel quale vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono deposte, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri comunali; in ogni scheda sono riportati le generalità del defunto e l'indicazione della sepoltura.
2. Il registro cronologico e lo schedario dei defunti sono tenuti anche mediante mezzi informatici.

Art. 75

Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva.
3. È fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2.

Art. 76

Atti a disposizione del pubblico

1. Sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) gli elenchi delle sepolture soggette ad esumazione od estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto o disposizione speciale la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

TITOLO XVII

RIFIUTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' CIMITERIALI

Art. 77

Rifiuti cimiteriali

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/2003 e ss.mm.ii.

TITOLO XVIII

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78

Ossari di famiglia

1. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere adibiti ad ossario di famiglia determinati loculi, ove possono essere inseriti fino a capienza, le urne cinerarie e le cassette di ossa di appartenenti ad una stessa famiglia.

2. La durata della concessione, soggetta al pagamento della tariffa, è stabilita in anni 20 con un eventuale rinnovo di anni 10.

3. Alla scadenza della concessione, qualora gli aventi titolo non dispongano diversamente, le ceneri e le ossa saranno conferite rispettivamente al cinerario comune ed all'ossario comune.

Art. 79

Tariffe

1. Per ogni trasporto effettuato nel territorio comunale o dal territorio comunale, le ditte incaricate devono corrispondere nelle casse comunali un diritto determinato annualmente dalla Giunta Comunale. Restano esclusi i trasporti di resti mortali.

2. Le tariffe sono determinate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale da approvarsi prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

3. In linea di principio la tariffa deve coprire il costo generale di manutenzione ordinaria del cimitero incidente sul singolo feretro e il costo specifico del feretro, incluse la tumulazione/inumazione iniziale e la successiva estumulazione/esumazione, da anticiparsi all'atto della inumazione/tumulazione.

4. sono a completo carico dei congiunti i costi relativi alle operazioni conseguenti le attività di estumulazione/esumazione;

5. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per i rinnovi di concessioni cimiteriali già in essere, gli importi tariffari relativi saranno quelli vigenti al momento della stipula del contratto di rinnovo.

Art. 80

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di monumenti ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
3. Per le operazioni di esumazione e di estumulazione prima della scadenza della concessione serve il consenso espresso da tutti gli aventi titolo. Per la cremazione è sufficiente la maggioranza degli stessi.

Art. 81

Sanzioni amministrative

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salva ogni diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli obblighi ivi richiamati si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 77 comma 1 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i. e dell'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.; il relativo procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel titolo XVII del presente regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Gazzaniga, da mesi uno a mesi tre; in caso le violazioni accertate risultino superiori al numero di tre nell'arco del triennio, si applica la sanzione della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre sul territorio comunale di Gazzaniga.
3. L'entità della sanzione si rapporta alla gravità della condotta illecita ovvero alla reiterazione della stessa.
4. Resta salva la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi previsti dall'articolo 54 del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. e i..
5. Le funzioni di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono esercitate dal Corpo di Polizia Locale mentre le funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie sono esercitate dal Responsabile del Servizio.

Art. 82

Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a norme statali e regionali in vigore ed in particolare al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934 e successive modificazioni, alla legge n. 130/2001, al D.P.R. n. 254/2003, alla legge regionale n.33/2009, al relativo regolamento di attuazione e a tutte le normative e circolari vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.
3. Per i dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali, relativamente alla violazione delle norme del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ovvero nel codice disciplinare vigente.

Art. 83

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

Art. 84

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni contenute nel precedente regolamento ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.